

*CONVENZIONE TRA L'AOU MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (OdV) PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO ORDINARIO PROGRAMMATO ED IN REGIME DI URGENZA E DI TRASPORTO SANITARIO SU PATOLOGIE AUTORIZZABILI E CONTINUAZIONE DI CURE, AI SENSI DELLA DGR 9-8080 DEL 15.01.2024 - PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2024 - 2025.*

**TRA**

L'A.O.U. Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata per brevità AOU di Novara), con sede legale in Novara, corso Mazzini n. 18, C.F e P.IVA 01521330033 nella persona del Direttore Generale, Dott. Gianfranco Zulian,

**E**

L'Organizzazione di Volontariato o Associazione Temporanea di Scopo \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, rappresentata per il presente atto dal Presidente Sig./ra \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

che l'affidamento dei servizi di trasporto di cui all'oggetto della presente Convenzione si configura come uno strumento di collaborazione di tipo solidaristico attraverso il quale si realizzano interventi a beneficio della comunità generale o di utenti specifici nei percorsi di assistenza e di cura dei livelli essenziali di assistenza;

che l'Organizzazione di Volontariato o l'Associazione Temporanea di Scopo convenzionata a norma di statuto non ha fini di lucro;

che l'Organizzazione di Volontariato convenzionata è in possesso dell'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale degli Enti Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., ovvero, già iscritte ai sensi della previgente normativa nel Registro regionale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del Codice del Terzo settore.

Richiamate integralmente la Legge n. 42/92 e la DGR n. 9-8080 del 15.01.2024 ad oggetto "Approvazione, per il periodo 2024-2026, degli schemi di Accordo per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza extraospedaliera, di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure"

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art.1 - Oggetto**

L'AOU di Novara, per il conseguimento dei fini del S.S.N. ai sensi dell'art.56 D.Lgs. n. 117/2017, della Legge Regionale n. 42/1992 e della DGR 9-8080/2024\_ALL B, si avvale dell'OdV convenzionata per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza e di trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

Si precisa inoltre che l'Avviso di selezione approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.O.U. Maggiore della Carità di Novara n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il "Progetto descrittivo" e il "Preventivo" allegati alla domanda e presentati dalla suddetta OdV in sede di partecipazione, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2 - Modalità di esecuzione dei servizi di trasporto**

L'OdV si impegna ad effettuare in favore dell'AOU di Novara i trasporti elencati nel suddetto Avviso di selezione, nello specifico servizi di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza e trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure.

Il servizio verrà espletato secondo le specifiche modalità, tempi e orari fissati dall'AOU di Novara nell'Avviso.

### **Art. 3 – Mezzi e postazione**

L'AOU di Novara non individua una postazione fissa di sosta dei mezzi convenzionati ma, ai sensi dell'art. 5 punto 1) dell'ALL. B alla DGR 9-8080, una flotta a disposizione per l'esecuzione dei servizi richiesti come riportato nell'Avviso di selezione.

Le caratteristiche e le dotazioni di bordo dei mezzi di trasporto messi a disposizione dall'OdV dovranno corrispondere agli standard stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale e dalla normativa nazionale.

I mezzi utilizzati dovranno essere sostituiti in caso di perdita dei requisiti igienico-sanitari per il rilascio dell'idoneità sanitaria.

L'OdV garantirà i servizi di cui sopra con i mezzi di sua proprietà, in leasing o noleggio a lungo termine, aventi lo stemma dell'OdV riprodotto sulle fiancate, e con personale idoneo alla particolare natura del servizio stesso.

I mezzi devono essere adeguatamente predisposti al trasporto sia dal lato igienico – sanitario che dal lato comfort ambientale. Deve essere effettuata la sanificazione del mezzo con registrazione degli interventi effettuati. L'AOU di Novara si riserva la possibilità di effettuare a propria discrezione gli adeguati controlli onde accertare le succitate condizioni dei mezzi di trasporto.

### **Art. 4 - Personale**

L'OdV convenzionata, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, deve assicurare l'utilizzo di personale nella misura e con le caratteristiche previste dalla normativa regionale o, in assenza, dalle specifiche della convenzione.

Il personale impiegato dalla OdV convenzionata per l'espletamento del servizio convenzionato, dovrà indossare, durante l'esecuzione del servizio stesso, una divisa che risponda a criteri di praticità e decoro; su tale divisa, dovrà essere ben identificabile l'indicazione dell'OdV. La OdV convenzionata si atterrà inoltre a tutte le indicazioni in materia di prevenzione di cui al D.lgs. 81/08.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti e delle idoneità previsti dalle leggi vigenti.

Il personale dell'OdV potrà accedere alle Strutture e ai presidi sanitari per svolgere la propria attività, accompagnando i pazienti alla destinazione prevista, garantendo negli spostamenti un supporto sia sotto l'aspetto psico-fisico che logistico.

L'attività deve essere svolta con l'obiettivo di soddisfare le esigenze degli assistiti, agevolandone ogni adempimento e gestendo la relazione e la comunicazione con la persona, nella fattiva reciproca collaborazione con gli operatori pubblici, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite con i previsti corsi di formazione ed addestramento e con la scrupolosa osservanza delle norme igieniche e comportamentali.

### **Art. 5 - Assicurazioni e Responsabilità**

L'OdV convenzionata è obbligata a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività di trasporto di cui alla presente convenzione, nonché a copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale.

L'AOU di Novara è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

L'OdV convenzionata è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale medico e/o infermieristico dell'AOU di Novara.

### **Art. 6 - Rimborsi**

L'attività che l'OdV si impegna a prestare in forza della presente convenzione ha carattere non oneroso, riconoscendo l'AOU di Novara il solo rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per l'esercizio di tali attività rese a favore dell'AOU di Novara.

L'OdV convenzionata è tenuta a presentare mensilmente regolare fattura di tutti i servizi effettuati, corredando la stessa con l'elenco dettagliato degli stessi, senza addebiti degli eventuali bolli apposti e spese per bonifico a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio.

Per il servizio di cui alla presente convenzione, l'AOU di Novara rimborserà all'OdV convenzionata la somma complessiva annua di euro \_\_\_\_\_ (valevole per il periodo di riferimento IV TRIMESTRE 2024-2025) in rate mensili posticipate, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, salvo eventuali conguagli attivi e passivi riscontrati a consuntivo in sede di dettagliata rendicontazione secondo l'articolazione descritta nell'allegato B dell'Accordo Regionale di cui alla DGR n. 9-8080 del 15.01.2024, comprensiva delle schede analitiche di rilevazione e riparto dei costi ed accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento adottato dall'ODV, da trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno. La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative tabelle di calcolo, dalla certificazione del Revisore Legale iscritto nel Registro istituito dal MEF ed accompagnata dalla relazione del consulente.

La mancata trasmissione della rendicontazione o l'inadempimento degli obblighi contrattuali è causa ostativa alla presentazione per l'affidamento di nuova convenzione.

Resta fermo l'obbligo per l'OdV convenzionata di concordare preventivamente con l'AOU di Novara qualunque tipo di spesa non ricompresa all'interno dei preventivi approvati dall'AOU di Novara, in sede di assegnazione dei trasporti di cui sopra, che comportino un sostanziale aumento a consuntivo dei costi sostenuti e non giustificati dall'incremento del numero dei Km percorsi per i servizi resi ed oggetto della presente convenzione.

La mancata trasmissione della rendicontazione o l'inadempimento degli obblighi contrattuali è causa ostativa alla presentazione per l'affidamento di una nuova convenzione.

### **Art. 7 – Documentazione dei servizi prestati**

L'OdV dovrà garantire che il proprio personale provveda alla compilazione delle schede servizio per permettere alla stessa di ottemperare all'eventuale obbligo informativi nei confronti della Regione Piemonte.

L'AOU di Novara e l'ODV convenzionata si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi all'attività concordata, al fine di semplificare gli adempimenti di carattere gestionale e amministrativo.

### **Art. 8 – Verifiche e variazioni sulle attività di trasporto**

L'AOU di Novara si riserva di verificare periodicamente, attraverso incontri con i Responsabili operativi

dell'OdV, l'andamento del servizio ed eventuali problemi emergenti.

L'AOU di Novara e l'OdV si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modificazioni comunque influenti sulle prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

#### **Art. 9 - Altre Convenzioni**

L'OdV convenzionata si impegna a non assumere con altri Enti o Strutture accordi o intese che possano arrecare pregiudizio all'esecuzione della presente Convenzione. Per parte sua l'AOU di Novara non potrà avanzare, nei confronti della OdV convenzionata, richieste tali da compromettere i fini istituzionali dell'OdV medesima.

#### **Art. 10 - Controlli e sanzioni**

L'AOU di Novara potrà verificare in qualsiasi momento l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione con il riscontro dei risultati conseguiti, anche in relazione alle risorse impiegate.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere contestate per iscritto dalle parti. Trascorsi dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione, qualora la controversia non sia risolta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione Tecnica Regionale prevista dall'art. 13 Allegato B dell'Accordo Regionale di cui alla DGR n. 9-8080 del 15.01.2024.

In caso di gravi inadempienze l'AOU di Novara potrà ricorrere all'immediata risoluzione della convenzione e l'Organizzazione di Volontariato sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti che l'Azienda sia tenuta a subire, compreso l'eventuale maggiore costo derivante dall'intervento sostitutivo di altre OdV o di soggetti privati.

#### **Art. 11 - Durata**

La presente convenzione avrà durata per il periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2025.

Le parti contraenti si riservano la facoltà di risolvere il rapporto derivante dalla presente con preavviso di 30 giorni, mediante Posta Elettronica Certificata.

#### **Art. 12 -Privacy**

Preso atto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR 2016/679, l'AOU di Novara e l'OdV assicurano che i dati che verranno comunicati ai fini della fornitura del servizio e conseguente espletamento delle funzioni oggetto della presente convenzione saranno trattati, in qualunque forma, secondo la citata normativa e finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'AOU di Novara.

L'OdV convenzionata attesta e garantisce all'AOU di Novara di aver provveduto ad una formazione adeguata del proprio personale sul tema della protezione dei dati e sulla relativa riservatezza, nonché sugli obblighi derivanti dal segreto professionale.

L'OdV convenzionata provvederà a tenere agli atti (a disposizione per eventuali controlli da parte dell'AOU di Novara) l'elenco del personale concretamente adibito alle prestazioni oggetto della presente convenzione e si impegna ad aggiornarlo tempestivamente a seguito di eventuali variazioni, con particolare attenzione alla cessazione del servizio oggetto della convenzione.

L'AOU di Novara, in qualità di Titolare del trattamento, e l'OdV convenzionata, quale Responsabile esterno del trattamento, si impegnano a sottoscrivere la "Lettera di nomina del Responsabile del Trattamento Esterno", contenente le condizioni con le quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati a carattere personale.

#### **Art. 13 - Foro competente**

In caso di controversia le parti contraenti riconoscono come foro competente il foro di Novara.

**Art. 15 - Norme finali**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia al Codice Civile, alle norme vigenti in materia e alla DGR 9-8080 del 15.01.2024.

**Art. 14 - Bollo**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Le spese di registrazione saranno a carico dell'AOU di Novara.

Per l'ODV \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

Dr./ssa Sig./ra \_\_\_\_\_

Per l'AOU di Novara

Il Direttore Generale

Dr. Gianfranco Zulian